



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione opzione donna per le nate sino al 59 e al 60

Autore: Noemi Secci | 18/01/2019



Cambiano le destinatarie della pensione di anzianità agevolata con 35 anni di contributi: novità riforma pensioni.

Il cosiddetto pacchetto previdenza, cioè il decreto in materia di pensioni in via di approvazione, tra le varie novità previste dispone anche la proroga di opzione donna. L'opzione donna è un particolare regime sperimentale, introdotto dalla

legge Maroni **[1]**, che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione con 35 anni di contributi ed un requisito di età ridotto: in cambio della riduzione, però, l'intero trattamento di pensione viene sottoposto al [calcolo contributivo](#) (normalmente è penalizzante rispetto al calcolo retributivo, che invece si basa sulle ultime retribuzioni o redditi; il calcolo contributivo si basa sui contributi versati e sull'età pensionabile).

Inizialmente, era stato reso noto dal governo che l'opzione donna sarebbe stata prorogata sino al 2021, per coloro che avessero compiuto 58 o 59 anni di età. In base a quanto emerge dal decreto in materia di previdenza, invece, l'opzione donna è stata sì prorogata, ma non si fa più riferimento al 2021, ma al 31 dicembre 2018.

Nello specifico, la **pensione opzione donna è per le nate nel 1959 e nel 1960**. In buona sostanza, le lavoratrici dipendenti che hanno compiuto 58 anni e le lavoratrici autonome che hanno compiuto 59 anni potranno avvalersi dello strumento, se raggiungono i 35 anni di contributi e i requisiti di età entro il 31 dicembre 2018.

Ma procediamo per ordine e vediamo come ha funzionato sino a oggi l'opzione donna, per capire come questo regime sperimentale si evolverà con la riforma pensioni.

Chi può richiedere opzione donna con i vecchi requisiti?

Ad oggi, la pensione con opzione donna può essere ancora richiesta dalle lavoratrici che hanno raggiunto i seguenti requisiti:

- almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015, se dipendenti;
- almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015, se lavoratrici autonome, oppure lavoratrici con contribuzione mista, ossia derivante da lavoro dipendente ed autonomo.

L'opzione donna comporta, dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione, l'attesa di una **finestra mobile**, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti ed a 18 mesi per le autonome.

Non è possibile raggiungere il diritto all'opzione donna attraverso il cumulo dei contributi o la totalizzazione, cioè sommando gratuitamente contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse. Ad essere consentita è la sola totalizzazione dei contributi esteri.

Inoltre, alcune tipologie di contributi figurativi, per le lavoratrici appartenenti

all'assicurazione generale obbligatoria, non valgono per raggiungere i 35 anni del requisito contributivo: si tratta dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Quali sono i nuovi requisiti per raggiungere l'opzione donna?

In base a quanto emerge dal nuovo decreto in materia di pensioni, i requisiti necessari per poter raggiungere l'opzione donna sono i seguenti:

- aver compiuto 58 anni il **31 dicembre 2018**, se si è lavoratrici dipendenti;
- aver compiuto 59 anni entro il **31 dicembre 2018**, se si è lavoratrici autonome;
- possedere almeno 35 anni di contributi maturati entro il **31 dicembre 2018**.

Anche in questo caso, a partire dalla data di maturazione dell'ultimo requisito, bisogna attendere un periodo di finestra mobile, pari a 12 mesi per le dipendenti ed a 18 mesi per le autonome.

Restano utili, per ottenere questa pensione agevolata, i contributi obbligatori, da riscatto o da ricongiunzione, volontari e figurativi; sono esclusi i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria.

Come si calcola l'opzione donna?

La pensione è con opzione donna si calcola con il sistema integralmente contributivo.

Questo sistema si basa:

- **sui versamenti** accreditati, ossia sul montante contributivo, che sarebbe la somma dei contributi posseduti dall'interessato, rivalutato annualmente in base alla media quinquennale del Pil nominale;
- **sull'età pensionabile**: a seconda dell'età raggiunta al momento della pensione, difatti, si applica un [coefficiente di trasformazione differente](#), ossia una cifra che trasforma la somma dei contributi rivalutati in pensione; al crescere dell'età, il coefficiente diventa più alto.

Come mai **il sistema contributivo è penalizzante**? Nella generalità dei casi (ma non nella totalità dei casi), il sistema di calcolo contributivo risulta penalizzante

perché non si basa sugli ultimi redditi o stipendi, come il calcolo retributivo ed in parte il calcolo misto, ma esclusivamente sui versamenti effettuati.

Peraltro, le rivalutazioni applicate ai contributi risultano più basse rispetto alle rivalutazioni applicate ai crediti nel sistema retributivo e misto. Per questo motivo, normalmente il calcolo contributivo comporta delle penalizzazioni nell'assegno di pensione che si aggirano intorno al 25- 30%. Non sempre è così, però: in alcune ipotesi, ad esempio quando il reddito dell'interessato cala a fine carriera, può risultare più conveniente il calcolo contributivo. Bisogna dunque analizzare caso per caso con uno studio previdenziale, per essere certi di quello che eventualmente si va a perdere aderendo all'opzione donna.

Note

[1] L. 243/2004.